

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PIEMONTE - Torino - Sezione II, ordinanza del 13 ottobre 2011, n. 1099.

In corso di contrasto tra il verbale dell'Ufficio Centrale e quello delle singole Sezioni, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in quest'ultimo se corrispondenti ai dati riportati nelle tabelle di scrutinio.

Omissis.

Non dovranno essere esaminate risultanze documentali relative a sezioni elettorali che non sono state oggetto di specifiche censure in via principale o incidentale (C.G.A. 5 aprile 2002 n. 190).

Va inoltre rilevato che nel processo elettorale, in caso di contrasto fra il verbale dell'Ufficio centrale e quello delle singole Sezioni, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in tale ultimo verbale, ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle tabelle di scrutinio, costituendo queste ultime un obiettivo elemento di riscontro; segue da ciò che solo se il ricorrente fornisce prova della mancata compilazione del verbale della sezione e dell'effettiva esistenza (o inesistenza) dei voti riportati in quella sezione, è da ritenere fondata la doglianza che non siano stati inclusi nel computo complessivo dei voti quelli della sezione cui si riferisce il riscontro probatorio fornito dall'interessato (Consiglio Stato, sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401).

Conclusivamente occorrerà verificare se, in relazione a quanto emergerà oggettivamente dall'accertamento predetto, la posizione in graduatoria del ricorrente risulti alterata rispetto a quella ora occupata, nonché se la lista n. 17 possa ottenere un aumento dei seggi ad essa spettanti.

Omissis.